



STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE "CIRCOLO DELLE LANGHE AUTO MOTO STORICHE" (C.L.A.M.S.)

COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 - È costituita con sede in Alba un'Associazione, che assume la denominazione di "CIRCOLO DELLE LANGHE AUTO MOTO STORICHE" (per brevità C.L.A.M.S.). L'associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, aderisce all'AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO (A.S.I.), accettandone lo statuto ed i regolamenti.

ART. 2 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 35 del presente statuto. L'associazione può svolgere attività nelle specialità ad essa appartenenti in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale.

ART. 3 - L'Associazione svolge le proprie attività senza alcuno scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati. L'Associazione è apolitica e non persegue alcuno scopo religioso. E' aperta a tutti coloro che hanno interesse ad acquistare, restaurare, conservare e mantenere in condizioni di uso e circolazione mezzi storici. L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi, premi, indennità e rimborsi forfettari conformemente alla legislazione vigente.

In particolare i fini istituzionali dell'associazione sono:

- Riunire tutti coloro che hanno interesse ad acquistare, restaurare, conservare e mantenere in condizioni di uso e circolazione mezzi storici;
- Promuovere scambi culturali con enti, associazioni e club aventi analoghe finalità, raduni, gite sociali e manifestazioni in genere.

Per la realizzazione dei propri scopi sociali, l'associazione può svolgere le seguenti attività:

- organizzare servizi, iniziative, attività atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, ricreazione, crescita e formazione dei soci;
- avanzare proposte agli enti pubblici e privati;
- collaborare con altri enti, associazioni, club, e circoli che abbiano le medesime finalità.

ART. 4 - Il numero dei soci è illimitato; all'associazione possono aderire tutti i cittadini e stranieri di ambo i sessi. Fino al compimento del 14° anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età. Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

L'assemblea generale dei soci potrà conferire a persone o enti il titolo onorifico di SOCIO ONORARIO. Detto titolo sarà accordato senza limiti di tempo e non impegna la persona o l'ente ad esercitare alcuna attività sociale e non comporterà alcun onere per l'insignito. Il socio onorario è incompatibile con ogni alta carica nell'ambito dell'associazione.



ART. 5 - Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo dell'Associazione con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, e residenza;
- 2) dichiarare di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti, al codice di comportamento ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo può delegare il Presidente o altro socio incaricato a valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda.

L'accettazione, comunicata all'interessato e seguita dall'iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio". L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo, in ogni caso, il diritto di recesso da parte del socio.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Generale dei Soci, alla prima convocazione.

ART. 6 - Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell'associazione, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.

In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla prima convocazione.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ART. 7 - Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

1. frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e delle attrezzature e dei servizi gestiti dall'Associazione.
2. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
3. intervenire e discutere alle assemblee generali dei soci; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
4. partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
5. di esercitare al raggiungimento del 18° anno di età il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Proviviri;
6. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità;
7. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale;
8. esercitare il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto economico finanziario;

I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione.

ART. 8 - I soci sono tenuti:

1. al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
2. al puntuale pagamento della quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici;

3. alla osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei regolamenti interni, del codice di comportamento e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;
4. a richiedere tempestiva autorizzazione al Consiglio Direttivo per organizzare attività esterne e pubbliche quali raduni, gite sociali e/o concorsi, passerelle di veicoli storici. La violazione di tale obbligo comporta la sanzione disciplinare della radiazione.

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dall'Assemblea generale dei Soci di anno in anno.

La quota associativa, anche per la prima iscrizione, dovrà essere versata esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dell'Associazione o a mezzo bollettino di conto corrente postale.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato.

L'iscrizione come socio ha carattere libero e volontario, ma impegna al rispetto del presente Statuto, del Codice di comportamento, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi statutari.

ART. 9 - Il socio cessa di far parte dell'associazione:

- a. per dimissioni;
- b. per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- c. per inosservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni, del codice di comportamento o delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- d. per gravi inadempienze, quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell'associazione;
- e. per radiazione;
- f. per decesso.

In caso di trasgressioni alle norme sociali possono essere inflitte al socio le seguenti sanzioni:

- a. avvertimento;
- b. ammonizione;
- c. diffida;
- d. sospensione a tempo limitato;
- e. radiazione.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 10 - Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1. da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
2. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti;
3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

1. dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;

2. dagli avanzi derivanti dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
3. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

LIBRI E REGISTRI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11 – L'associazione dovrà istituire e tenere aggiornati i seguenti libri e registri:

- a) il libro dei soci;
- b) il registro delle deliberazioni dell'assemblea generale dei soci;
- c) il registro delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il registro dei verbali del comitato elettorale;
- e) il registro protocollo;
- f) il giornale di cassa;
- g) il registro inventario.

RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

ART. 12 - Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 01 gennaio al 31 dicembre e deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 13 - Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ART. 14 - L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; non è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

ART. 15 - Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all'interno dei locali dell'associazione e con comunicazione anche telematica da inviare ai soci, con almeno 15 giorni di preavviso.

L'avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell'Assemblea.

La seconda convocazione può aver luogo decorso un giorno dopo la prima.

ART. 16 – Il Consiglio Direttivo, ad inizio di ogni anno, stabilirà il calendario annuale delle riunioni. Non si farà luogo alla riunione dei soci nel mese di agosto.

ART. 17 - L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile.

Essa:

- Approva l'importo della quota sociale che ciascun socio deve versare, su proposta del Consiglio Direttivo;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- elegge il Collegio dei Revisori;
- elegge il Collegio dei Proviviri;
- approva il rendiconto economico-finanziario consuntivo. Il rendiconto economico finanziario annuale e le relazioni illustrative devono essere trasmessi a tutti i soci aventi diritto a voto, oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

ART. 18 - L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci;
- dal Consiglio Direttivo su richiesta del Collegio dei Proviviri in caso di proposta di radiazione di un socio;
- dal Presidente del Consiglio Direttivo nel caso di proposta formulata dal Collegio dei Proviviri di scioglimento anticipato di un organo amministrativo e/o di governo dell'associazione.

L'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Essa delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulle modifiche allo statuto, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e, nel caso di proposta di scioglimento anticipato di un organo amministrativo e/o di governo dell'associazione dal Collegio dei Proviviri.

ART. 19 - In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

ART. 20 - Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50 %, dei soci e il voto favorevole dei 3/4 dei presenti. In seconda convocazione, e che è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti è sufficiente il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

ART. 21 - Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci.

Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

ART. 22 - L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e un Segretario nominati dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 23 - Il Consiglio Direttivo è composto da 11 (membri) consiglieri eletti fra i soci.

ART. 24 - Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, il Tesoriere e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

E' riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare altri membri, tra i soci eleggibili che si dichiarino disponibili, qualora la totalità dei suoi componenti lo ritenga utile al potenziamento dell'associazione fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti, fermo restando che il numero dei membri del Consiglio Direttivo dovrà sempre essere dispari. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico, a fronte di presentazione di idonea documentazione ed a seguito di parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo eleggerà la Commissione Tecnica scegliendo, esclusivamente, soci di comprovata esperienza e capacità.

L'assemblea generale dei soci, anche su indicazione del Consiglio Direttivo potrà insignire il socio che più di ogni altro si è distinto per il bene e l'interesse dell'associazione della carica di PRESIDENTE ONORARIO, carica accordata senza limiti di tempo e senza oneri a carico dell'insignito.

Il Presidente onorario avrà diritto di partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, cui sarà invitato, con diritto di parola ma non di voto.

ART. 25 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni mese e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

- a) quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- b) nelle ipotesi previste dall'art. 32 del presente Statuto;
- c) quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di cinque.

ART. 26 - Il Consiglio Direttivo deve:

- valutare l'accoglimento delle domande di adesione all'Associazione;

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il rendiconto economico - finanziario;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- formulare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività del circolo. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
- Nominare rappresentanti e delegati a riunioni di determinati enti ove l'associazione ha interessi da tutelare;
- Assumere e licenziare personale dipendente avendo cura di effettuare ove d'uopo gli opportuni adempimenti fiscali;
- Determinare i contributi da richiedere per i servizi offerti dall'associazione ai soci.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

ART. 27 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale. Può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari associativi e rappresenta l'associazione nei rapporti con enti e istituzioni.

In caso di assoluta e comprovata necessità, il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza, salvo sottoporli alla ratifica dell'Assemblea generale dei soci nella prima riunione utile.

In caso di inadempienze degli associati, sottopone la questione al Collegio dei Probiviri rendendone operative le decisioni.

Convoca l'Assemblea generale dei soci nei casi e secondo le modalità previste negli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del presente Statuto.

Nei 90 (novanta) giorni che precedono la scadenza del mandato, provvede a convocare l'Assemblea generale dei soci per il rinnovo delle cariche associative; l'Assemblea dovrà avere luogo almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza del mandato. Durante tale periodo gli organi rimarranno in carica per l'ordinaria amministrazione.

In caso di mancato rispetto dei predetti termini dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea generale dei soci il Presidente del Collegio dei Probiviri.

Il Presidente del Consiglio Direttivo non potrà essere rieletto dopo tre mandati consecutivi.

Bu

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

ART. 28 – Il Segretario amministrativo è incaricato della redazione dei verbali del Consiglio Direttivo, della conservazione dell'archivio sociale, e di tutti i libri e documenti che riguardano l'attività dell'associazione.

Su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo il Segretario amministrativo sarà tenuto a fonoregistrare le riunioni.

E' custode e responsabile di tutta la documentazione in entrata ed in uscita dell'associazione.

TESORIERE

ART. 29 – Il Tesoriere è il responsabile della cassa sociale. Cura le esazioni, rilascia quietanze, effettua i pagamenti, esercita la sorveglianza degli incassi e delle spese inerenti alle attività sociali. Esercita il controllo affinché nessun socio e organo dell'associazione possa ricevere, disporre o trattenere somme di appartenenza all'associazione per qualsiasi motivo.

Sorvegliando ed esigendo che qualsiasi somma introitata a qualunque titolo venga versata nelle casse sociali all'atto della sua riscossione, controllerà i versamenti effettuati presso gli istituti bancari o postali intestati all'associazione.

Vigila affinché per ogni spesa vengano individuate le condizioni più economiche.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 30 – La revisione dei conti dell'Associazione è curata dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea Generale dei Soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, collegialmente o anche per il tramite di ciascun membro di esso, ha il compito di sorvegliare la gestione finanziaria ed amministrativa dell'associazione eseguendo:

- a) verifiche amministrative volte ad accertare l'osservanza della legge e dello statuto, il rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e il suo concreto funzionamento;
- b) verifiche contabili volte ad accertare che l'associazione consti di una regolare contabilità secondo quanto disposto dalla legge, che vi sia corrispondenza dei dati in bilancio con quelli derivanti dai libri e dalle scritture contabili, ed a verificare che il bilancio esprima in modo veritiero e corretto la situazione, patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione;
- c) verifiche statutarie volte a ad appurare che l'associazione persegua le finalità sociali previste negli statuti, che le azioni poste in essere siano congrue al raggiungimento di tali fini, che lo Statuto sia conforme alle disposizioni di legge, la validità e la correttezza dell'operato degli organi statuari
- d) verifiche fiscali volte ad accertare che l'associazione rispetti quanto stabilito dalla normativa fiscale;
- e) verifiche finanziarie e di patrimonio volte a verificare la consistenza di cassa, l'esistenza di titoli di proprietà dell'associazione, l'esistenza del patrimonio, la sua consistenza e la sua destinazione ai fini statuari.

Procede, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ad atti di ispezione e di controllo ovunque venga esercitata l'attività sociale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, collegialmente o anche per il tramite di ciascun membro di esso, ha diritto di richiedere al Consiglio Direttivo informazioni anche scritte sull'andamento finanziario dell'associazione e sulle operazioni sociali riferendo circa il proprio operato all'Assemblea Generale dei soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è tenuto a partecipare all'Assemblea generale dei Soci sia ordinaria che straordinaria e dovrà in ogni caso effettuare una verifica completa della situazione economico-finanziaria con cadenza trimestrale..

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha diritto di partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 31 – Il Collegio dei Probiviri è costituito da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Generale dei Soci.

Colui che raccoglie il maggior numero di voti assume la carica di Presidente.

Ferma restando la garanzia del contraddittorio:

- a) dirime le controversie tra gli organi associativi, tra gli associati, o tra i primi e i secondi, sorte nell'ambito delle attività dell'Associazione, nonché quelle che possono sorgere nell'applicazione dello statuto;
- b) esprime parere vincolante di legittimità sui regolamenti attuativi dello statuto;
- c) accerta le eventuali cause di incompatibilità di coloro che ricoprano cariche o incarichi associativi;
- d) esercita, su istanza di parte, l'azione disciplinare nei casi di violazione dello statuto, del codice di comportamento, dei regolamenti e delle direttive associative e può irrogare, secondo la gravità, sanzioni, che vanno dall'avvertimento, all'ammonizione, alla diffida, alla sospensione temporanea, alla proposta di radiazione all'Assemblea generale dei soci;
- e) può proporre all'Assemblea generale dei soci lo scioglimento anticipato di un organo, nei casi previsti dal successivo articolo 32 del presente Statuto.

Ad eccezione della radiazione, le decisioni di cui ai punti a), b), c), d) sono immediatamente operative; tuttavia gli interessati possono impugnarle innanzi all'Assemblea generale dei Soci, nella prima seduta ordinaria utile.

Le modalità della sua convocazione e del suo funzionamento sono stabilite con apposito regolamento.

DURATA E DECADENZA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 32 - Tutti gli organi associativi, salvo quanto di seguito previsto, durano in carica per tre anni.

Lo scioglimento anticipato di un organo amministrativo e/o di governo può essere deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, su proposta del Collegio dei Probiviri, per motivi disciplinari o per gravi irregolarità amministrative, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, per le materie di sua competenza e salvo che si tratti della proposta di scioglimento anticipato del Collegio dei Revisori dei Conti. Può, inoltre, essere

deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, per impossibilità o grave difficoltà di funzionamento dell'organo, previo parere favorevole del Collegio dei Proviviri.

Sono cause di decadenza da cariche e incarichi dell'associazione: la rinuncia; la scadenza del mandato; le dimissioni; la mancata partecipazione non giustificata a tre riunioni consecutive dell'organo di appartenenza; l'essere destinatari di gravi provvedimenti disciplinari; la perdita dello status di associato; lo scioglimento dell'organo; l'incompatibilità; limitatamente agli incarichi associativi, la revoca.

Il mandato giunto a scadenza e quello del dimissionario s'intendono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento effettivo dei nuovi titolari.

Tutte le altre cause di decadenza hanno effetto immediato.

Il socio che rinuncia a coprire una carica, o ne decade per qualsiasi motivo, viene sostituito dal primo dei non eletti. In mancanza, nei 60 giorni successivi, viene convocata l'Assemblea generale dei Soci per la reintegrazione dell'organo, fermo restando che il nuovo eletto resterà in carica per la durata naturale dell'organo stesso.

In caso di decadenza del Presidente o del Vice presidente di un organo, si provvederà, se necessario, prima alla reintegrazione dell'organo e poi alla rielezione.

Le cariche elettive non sono retribuite ed è a titolo gratuito qualunque attività svolta per l'associazione da coloro che le ricoprono.

L'associazione riconoscerà in favore dei membri delle cariche elettive un rimborso spese, a fronte di presentazione di idonea documentazione.

INCOMPATIBILITA'

ART. 33 - Le cariche di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri sono incompatibili fra loro.

L'incarico di segretario amministrativo non è compatibile con l'appartenenza a organi di controllo.

Le cariche di componenti del Consiglio Direttivo sono incompatibili con l'appartenenza ad organi di controllo e ad ogni altro organo compresa la Commissione Tecnica.

Coloro che nel precedente mandato abbiano fatto parte di organi di governo o abbiano espletato l'incarico di segretario amministrativo non possono far parte di organi di controllo.

Non possono far parte del Consiglio Direttivo due persone con vincolo di parentela fino al terzo grado o coniugi.

Un socio non può ricoprire cariche o incarichi associativi se a suo carico sussistano gravi provvedimenti disciplinari emanati nei cinque anni precedenti.

COMMISSIONE TECNICA

ART. 34 - La commissione tecnica è composta da più membri, nominati dal Consiglio Direttivo tra i soci.

Essa è formata da un commissario tecnico auto, un commissario tecnico moto ed eventualmente da un commissario tecnico per altri mezzi.

Essi dovranno avere una buona e comprovata conoscenza dei mezzi, conoscenza che dovrà essere accertata e verificata annualmente da parte del Consiglio Direttivo.

I compiti della Commissione Tecnica sono i seguenti:

- promuovere incontri con i soci per programmare sessioni di omologazione dei veicoli A.S.I.;

- assistere i soci nella compilazione e ricerca di tutti i documenti necessari a svolgere ed ottenere le certificazioni previste dall'A.S.I.;
- conservare documenti e divulgare ogni informazione tecnica atta alla ricerca di specifiche utili al restauro, conservazione e revisione dei veicoli storici;
- aggiornarsi costantemente sulle normative e sulle disposizioni divulgate dall'A.S.I. allo scopo di migliorare la qualità e lo svolgimento delle attività di omologazione;
- partecipare alle riunioni specifiche indette dall'A.S.I.;
- partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo qualora da quest'ultimo richiesto senza diritto di voto.

Le attività svolte dalla Commissione Tecnica e dai suoi componenti non sono retribuite ed è a titolo gratuito qualunque attività da essi svolta.

L'associazione riconoscerà in favore dei Commissari Tecnici un rimborso spese chilometrico, a fronte di presentazione di idonea documentazione.

E' fatto divieto ai componenti della Commissione Tecnica di richiedere ai soci e di incassare da essi, per conto dell'associazione, somme di denaro a qualsivoglia titolo.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 35 – Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea Generale dei Soci designerà un o più liquidatori determinandone i poteri e deciderà sulla destinazione del patrimonio residuo, che dovrà essere devoluto ad enti con finalità affini o analoghe e comunque per scopi di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il Collegio dei Revisori dei Conti in carica al momento della messa in liquidazione dell'associazione eserciterà le proprie funzioni sino al termine delle operazioni relative.

ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DELLO STATUTO

ART. 36 – Il presente Statuto annulla e sostituisce il precedente ed entra in vigore non appena avvenuta la sua approvazione.

Il presente Statuto potrà essere modificato dall'Assemblea Generale dei Soci, in sede straordinaria, con una maggioranza dei due terzi dei votanti.

REGOLAMENTI

ART. 37 – La piena e completa attuazione delle norme del presente Statuto è raggiunta mediante i regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'Assemblea generale dei Soci.

RINVIO

ART. 38 - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle vigenti norme di legge.

ALBA, 31 Marzo 2017

Il Presidente dell'Associazione

[Large handwritten signature]

UFFICIO DELLE ENTRATE

NO. 20 APR. 2017 N° 691 SERIE 3
2000 (*ducent*)

Per il Direttore Provinciale
Dario Bombino
Adi. Bombino
*Firma su delega conferita dal Direttore Provinciale Dario Giovanni Colonna

